



C N A
P P C



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI**

**Arch. Fabrizio Pistolesi consigliere segretario
Coordinatore Dipartimento semplificazione normativa tecnica**

EdilPortale 6 ottobre 2020

“La realizzazione di un cappotto termico deve soddisfare una serie di requisiti tecnici volti ad assicurare un adeguato risparmio energetico ma agendo sulle facciate l'intervento dà l'opportunità di migliorare anche l'estetica degli edifici. In questo contesto quanto è importante il lavoro di un architetto per direzionare in modo adeguato i lavori?”



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

il cappotto termico è un elemento tecnico di grande utilità nell'efficientamento energetico, molto efficace perché permette di correggere facilmente i ponti termici del fabbricato ferma restando la necessità della progettazione energetica e delle relative verifiche.

La realizzazione del cappotto tuttavia, sebbene sia abbastanza facilmente inquadrabile dal punto di vista delle norme energetiche, lo è molto meno da un punto di vista prettamente edilizio. Nel DPR 380/01 difatti non vi è un esplicito richiamo ad un intervento di questo tipo, ed essendo un tipo di opera che **incide sulla sagoma dell'edificio**, occorre prestare una certa attenzione alla corretta interpretazione della norma.



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

la realizzazione di un cappotto potrebbe equipararsi ad un **volume tecnico**?

In fondo, ci sono degli elementi di parallelismo tra cappotti termici e volumi tecnici: entrambi sono sottratti dalla cubatura edificabile; entrambi sono funzionali al corretto funzionamento di un impianto (per il cappotto, ci si riferisce a quello termico, riducendone il consumo); entrambi sono realizzati al di fuori della sagoma perché non si possono fare all'interno della stessa.

In tale visione, sembrerebbe quindi che un cappotto termico sarebbe più facilmente inquadrabile nella **ristrutturazione edilizia**: del tipo **pesante** se l'immobile è soggetto a vincoli; del tipo **leggera** negli altri casi.

L'intervento sarebbe inquadrabile in:

- **Permesso di Costruire o nella SCIA alternativa** in caso di immobili vincolati;
- **SCIA ordinaria** nel caso di immobili non vincolati.

Parlando del discorso vincolistico, è opportuno citare [il DPR 31/17](#), autorizzazione paesaggistica semplificata, dispositivo che ha introdotto una ampia casistica di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

L'allegato A del decreto, che specifica gli interventi esclusi, in caso di vincolo paesaggistico (quindi parliamo esclusivamente della parte III del Codice e quindi dei vincoli paesaggistici, e non dei vincoli della parte II che sono i vincoli dei beni culturali), sono anche quelli di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici, e quindi sembra riferirsi ai cappotti termici sia interni che esterni;

tuttavia subito dopo specifica che sono liberalizzati solo laddove non comportano la realizzazione di elementi "emergenti dalla sagoma" e che rispettino i caratteri originari dell'edificio in quanto a materiali e finiture. Un cappotto termico va ad "ispessire" la sagoma, dunque non sembrerebbe essere un intervento "emergente", anche se è senz'altro un qualcosa che "emerge" rispetto alla sagoma originale del fabbricato. Tuttavia, specificando ancora che sono ricompresi anche quelli effettuati sulla falda, sembra proprio volersi riferire alla realizzazione di ispessimenti esterni

Soltanto per ulteriore chiarezza si ricorda il Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto

Art. 52 [1] Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. [2]

Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano **rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla Legge 20/06/1909, n. 364** (6), antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto, ma la parte tecnica ne può essere compiuta dall'architetto quanto dall'ingegnere.



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Il Consiglio Nazionale degli architetti, paesaggisti, pianificatori e conservatori

È da sempre impegnato in progetti di riqualificazione urbana e territoriale sostenibile e come detto dal presidente Cappochin :

“Il superbonus è una grande idea che va trasformata in progetto. Il ruolo degli architetti è quindi fondamentale per garantire che ogni intervento per rendere più efficienti dal punto di vista energetico le nostre case rispetti e migliori l'ambiente e il paesaggio. Dobbiamo puntare ad avere edifici migliori e città più belle”.



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI